



2026/1717

23.7.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/1717 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2026

relativa alle norme armonizzate per gli scaldacqua a gas elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli scaldacqua a gas che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* sono considerati conformi a tutte le pertinenti specifiche della misura di esecuzione applicabile cui tali norme si riferiscono.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 2625 ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di elaborare norme armonizzate a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione ⁽⁴⁾ in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 2625, il CEN ha pubblicato norme adattate ⁽⁶⁾, in particolare la norma EN 13203-1:2025 riguardante gli scaldacqua.
- (4) La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se la norma EN 13203-1:2025 elaborata dal CEN fosse conforme alla richiesta M/534 del 28 aprile 2015.
- (5) Dalla valutazione è emerso che la norma soddisfa le specifiche cui intende riferirsi, stabilite nel regolamento (UE) n. 814/2013 e nel regolamento delegato (UE) n. 812/2013. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj>.

⁽²⁾ Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/125/oj>).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2015, relativa alla richiesta di normazione rivolta alle organizzazioni europee di normazione per quanto riguarda gli scaldacqua, i serbatoi per l'acqua calda e gli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 (C(2015) 2625).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 814/2013 della Commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l'acqua calda (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 162, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/814/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/812/oj).

⁽⁶⁾ Nella fattispecie, per gli scaldacqua a gas, la Commissione ha chiesto al CEN di adattare le norme EN 26:1997, EN 89:1999, EN 13203-2:2006, EN 15036-1:2006 e qualsiasi altra norma pertinente.

- (6) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti fondamentali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per gli scaldacqua elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 812/2013, che figurano negli allegati della presente decisione, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

N.	Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento delegato (UE) n. 812/2013
1.	EN 13203-1:2025 Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – parte 1: Valutazione della prestazione dell'erogazione di acqua calda

ALLEGATO II

N.	Norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 814/2013
1.	EN 13203-1:2025 Apparecchi a gas domestici per la produzione di acqua calda – parte 1: Valutazione della prestazione dell'erogazione di acqua calda